


REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI  
NEL COMUNE DI GROTTAFERRATA



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Angelo Di Fazio

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l'applicazione in questo Comune dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.


2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

**Art. 2**  
**Terreni considerati non fabbricabili**

( D.Lgs. 446/97 art. 59 lett. a )

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2. L'agevolazione compete a condizione che, oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi previsti, dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, quali soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie.



**Art. 3**  
Immobili dello Stato e degli enti pubblici

( D.Lgs. 446/97 art. 59 lett. b )

1. A parziale modifica della norma primaria contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 504/92, l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende e unità sanitarie locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purché lo siano in modo prevalente.

**Art. 4**  
Immobili degli enti non commerciali

( D.Lgs. 446/97 art. 59 lett. c )

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92 si applica solamente agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5  
Abitazioni concesse a parenti, in uso gratuito

( D.Lgs. 446/97 lett. e )

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito anche con scrittura privata a parenti in linea retta , limitatamente alle concessioni tra genitori e figli e viceversa .
2. Detti immobili non possono usufruire della detrazione di cui all' art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30/12/92 n. 504.

Art. 6

Rimborso imposta pagata per aree successivamente divenute inedificabili

1. Per le aree divenute inedificabili successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento viene previsto il rimborso dell'imposta pagata nell'anno in cui è stata dichiarata l'inedificabilità.
2. L'entità del rimborso è data dalla differenza tra l'importo versato e quello comunque dovuto con riferimento al valore agricolo del terreno.
3. Nel caso in cui la sopravvenuta inedificabilità renda il terreno assoggettabile al regime d'esenzione d'imposta, il rimborso dovuto sarà equivalente all'imposta versata.

Art. 7

Determinazione periodica dei valori delle aree fabbricabili

( D.Lgs. 446/97 lett. g )

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso ,la Giunta Comunale determinerà periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili , al fine di limitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. ROSSANA DI FAZIO

Art. 8

Determinazione delle caratteristiche di fatiscenza del fabbricato

( D.Lgs. 446/97 art. 59 lett. h )

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 , come sostituito dall'articolo 3 comma 55 della Legge 23.12.1997 n. 662 , agli effetti dell'applicazione della riduzione al 50% dell'imposta per gli immobili dichiarati inagibili e inabitabili , si precisa che l'inagibilità ed inabitabilità in discorso deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto ( fabbricato diroccato , pericolante , fatiscente ) , non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione .
2. Lo stato di inagibilità e inabitabilità deve essere certificato dall'Ufficio Comunale competente.



Art. 9

Versamenti dei contitolari

( D.Lgs. 446/97 lett. i )


1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

Art. 10

Potenziamento dell'attività di controllo

( D.Lgs. 446/97 art. 59 lett. l punto 5 )

Al fine del potenziamento delle attività di controllo , verranno utilizzati collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione .



**Art. 11**

**Irrogazione della sanzione**

( D.Lgs. 446/97 art. 59 lett. m )

L'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nel testo novellato dall'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, è fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica - giusta la procedura di cui all'art. 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 -, con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del ricordato art. 14 circa i vantaggi per l'adesione del contribuente.



**Art. 12**

**Razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti**

( D.Lgs. 446/97 art. 49 lett. n )

1. Al fine di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti , sia in autotassazione che a seguito di accertamenti , viene prevista , in aggiunta del pagamento tramite il concessionario della riscossione , il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune e quello diretto presso la tesoreria medesima . L'attuazione del presente articolo avverrà non appena l'ufficio tributi verrà dotato degli strumenti tecnici e informatici idonei al tipo di gestione .

**Art. 13**

differimento termini di versamento

( D.Lgs. 446/97 art. 59 lett. o )

1.-I termini stabiliti dalle attuali disposizioni legislative per i versamenti dell'imposta , 30 giugno per l'acconto e 20 dicembre per il saldo , possono essere congruamente differiti dalla Giunta Comunale con proprio atto, qualora si verificino particolari situazioni che impediscano a tutta o parte della popolazione di agevolmente adempiere ai versamenti.

Dell'atto adottato è data notizia al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

**Art. 14**

Potenziamento dell'ufficio tributi

( D.Lgs. 446/97 art. 59 lett. p )

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributi e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, con le modalità seguenti:

la Giunta municipale determina con delibera adottata entro il mese di gennaio due misure percentuali:

- l'una, non superiore al 2%, riferita al gettito dell'Ici riscossa in competenza nell'esercizio precedente;

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Angelo Franzio

- l'altra, non superiore al 10%, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per Ici nell'esercizio trascorso, a seguito del perseguimento dell'evasione rettificata di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali effettuati direttamente dal personale dell'ufficio tributi ;

il totale dei due importi così determinati è destinato, con la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi e, per il resto, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributi, su proposta del suo Responsabile, in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.

Art. 15  
Vigenza

Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 16  
Formalità

Divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- è inviato, unitamente alla deliberazione di approvazione, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, mediante raccomandata a.r., ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.





Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 53, L. 142/90

Si esprime parere favorevole.

Lì 29 dicembre 1998

IL Responsabile del Servizio  
(rag. Vittorio Magnani)



Parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 53, L. 142/90.

E' regolare sotto il profilo tecnico.

Lì 29 dicembre 1998

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
(rag. Vittorio Magnani)

